

REGOLAMENTO Canali di Segnalazione (Whistleblowing) e tutela dei segnalanti

Classe: uso interno e esterno **Legale, Risk&Compliance**

REGOLAMENTO CANALI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEI SEGNALANTI

DATA REDAZIONE	DATA APPROVAZIONE IN ATTI	OWNER
10 Luglio 2023	10.11.2023	Legale, Risk&Compliance/BPI/P&O

REV	DATA	OGGETTO
Rev. 0	10.11.2023	APPROVAZIONE E VIGENZA

STATO	RESPONSABILE	NOME E COGNOME	FIRMA
Redatto	Legale, Risk&Compliance	Roberta Daviddi Anna Rita Curci	
Verificato	Business Process Improvement	Roberto Galgani	<i>Roberto Galgani</i>
Verificato	Procurement, Legal&Compliance	Isidoro Fucci	<i>Isidoro Fucci</i>
Verificato	Per People & Organization	Gabriella Giannetti	<i>Gabriella Giannetti</i>
Approvato	Amministratore Delegato	Piero Ferrari	<i>Piero Ferrari</i>

"Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio"

Acquedotto del Fiora SpA · Via G. Mameli, 10 · 58100 Grosseto · Tel. 0564 422611 · Fax. 0564 22383 www.fiora.it

Numero d'iscrizione, Codice fiscale e partiva I.V.A. 00304790538 · Cap. Soc. € 1.730.520,00 i.v.a



INDICE

1. DEFINIZIONI, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI	3
2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3.1 Ambito SOGGETTIVO	5
4.2 AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI	5
4.3 AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI - LIMITAZIONI	6
3. Segnalazioni ex D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	7
4. I canali di segnalazione e le modalità di presentazione delle segnalazioni	8
5.1. Canali di segnalazione interna (Rif. Procedura interna)	8
In conformità al d.lgs 24/2023 sono stati predisposti i seguenti canali:	8
5.1.2. Canali interni: Gestione della segnalazione	9
5.2 SEGNALAZIONI 'ESTERNE'	10
5.3 DIVULGAZIONI PUBBLICHE	10
5. RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE..	11
6.1. Obbligo di riservatezza	11
6.2. Trattamento dei dati personali	12
6.3. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni	12
6. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE	13
7.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante	13
7.2. Divieto di ritorsione	14
7.3 Comunicazioni in caso di ritorsioni	16
7. ELENCO DELLE REGISTRAZIONI, TRACCIABILITA' ED ARCHIVIAZIONE	17
8. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI	17
8.1. Normativa	17
8.2. Linee Guida e Guida Operativa	17
9. ALLEGATI	18

WARNING

È vietato e punito, qualsiasi utilizzo del documento per finalità personali.

L'eventuale divulgazione non autorizzata può risultare inopportuna rispetto agli interessi aziendali.

Pertanto, a tal fine è necessario richiedere un'autorizzazione al Responsabile Anticorruzione.



Handwritten signatures and initials, including a vertical line, a signature, and the letters 'GFG' and 'RS'.

MODALITA' DI DISTRIBUZIONE

La distribuzione del presente Regolamento avviene tramite pubblicazione sulla rete intranet aziendale all'interno della sezione Compliance e sul sito di AdF nella sezione whistleblowing .
La disponibilità del documento è resa nota a tutti gli interlocutori interessati.

1. DEFINIZIONI, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

ANAC:	Autorità Nazionale Anticorruzione
GDPR:	General Data Protection Regulation. Il riferimento è al regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero al regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy
Informazioni sulle violazioni:	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico
MOGC:	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla AdF ai sensi del D. Lgs. 231/2001
OdV:	Organismo di Vigilanza di Acquedotto del Fiora S.p.A.
Persona coinvolta:	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
Segnalante (Whistleblower):	Persona fisica che effettua la segnalazione di illeciti tramite canale interno, denuncia, divulgazione pubblica ovvero che effettua la segnalazione esterna. La persona fisica può rientrare in una delle seguenti categorie: (i) dipendenti della Società; (ii) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società; (iii) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società; (iv) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società; (v) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto
Facilitatore:	persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Ritorsione:	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, interna o esterna, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia o ha effettuato una divulgazione, in via diretta o indiretta, un danno ingiustificato
Segnalazione:	Comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto le informazioni sulle violazioni come indicate dal d.lgs. n. 24/2023, presentata tramite il canale interno o tramite denuncia all'autorità giudiziaria, ovvero mediante divulgazione pubblica
Destinatario segnalazione	La persona o l'Ufficio interno autonomo o soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interno. Il destinatario gestisce la segnalazione, mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante mediante i canali interni
Divulgazione pubblica:	Modalità seguita dal Segnalante per rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone



Segnalazione esterna:	La comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto le informazioni sulle violazioni come indicate dal d.lgs. n. 24/2023, trasmessa all'ANAC ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 24/2023
UE:	Unione Europea
Violazioni:	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono individuati nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, art. 1, co. 2, lett. a).
LINEE GUIDA	"Linee Guida Anac in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" (delibera n. 311 del 12/07/2023) pubblicate in G.U. - Serie Generale n.172 del 25 luglio 2023.
GlobaLeaks	Software open-source di segnalazione

Per le terminologie non espressamente definite nel presente articolo si rinvia all'art. 2 del d.lgs. n. 24/2023.

2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di gestione delle segnalazioni effettuate dal whistleblower.


Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione al fine di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione e prevenire e contrastare fenomeni quali la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Il segnalante fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento di casi di violazione delle norme, rafforzando i principi di trasparenza e responsabilità.

La disciplina di cui al Decreto Whistleblowing, garantisce la protezione in termini di tutela della riservatezza e di tutela in caso di ritorsioni dei soggetti segnalanti anche nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Codice Privacy.

La protezione è ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti

Fermo restando l'applicazione ed il rinvio integrale a quanto definito nella normativa di riferimento, in particolare al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 adottato da AdF, il presente Regolamento informa i possibili segnalanti in modo chiaro sui canali di segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne per queste ultime di utilizzare il canale appositamente istituito presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) o le divulgazioni pubbliche (tramite i mass media), individua l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, garantisce misure di tutela per i segnalanti, consistenti in particolare nella riservatezza della loro identità - con l'esecuzione dei necessari adempimenti in materia di *data protection* e *cyber security*- e nel divieto di ritorsioni dirette e indirette nei loro confronti (ad es., licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, demansionamento, referenze negative, intimidazioni o molestie, danni reputazionali, ecc.).



3.1 Ambito SOGGETTIVO

Il d.lgs. 24/2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina. Sono ricompresi tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

I soggetti che possono procedere ad effettuare segnalazioni e che godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica sono¹:

1. I Dipendenti, inclusi i Dirigenti e i lavoratori il cui rapporto è a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio);
2. I lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
3. I liberi professionisti, i consulenti, i collaboratori della Società;
4. I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
5. Gli azionisti;
6. le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società;
7. Altri interlocutori esterni, fermo restando l'applicazione della disciplina e delle tutele di cui al d.lgs. n. 24/2023 ai soggetti individuati all'art. 3 del suddetto Decreto.

La tutela è riconosciuta, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante².

1. facilitatori;
2. persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4. enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante;
5. enti presso i quali il Segnalante lavora;
6. enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Nella piattaforma è stato inserito un alert con indicazione che il segnalante intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

4.2 AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI³

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.⁴ Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le

¹ Rif. Linee Guida ANAC 12/07/2023 e d.lgs 24/2023 artt. 1 e 2

² Cfr. art. 3, co. 5, lett. da a) a d), del d.lgs. n. 24/2023.

³ Rif. D.lgs. n. 24/2023 e Linee Guida ANAC del 12/07/2023

⁴ Cfr. art. 2 co.1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023. ie§ 2.1.2 Linee Guida Anac del 12/07/2023

violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti⁵. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni e in conformità al d.lgs. 24/2023 è possibile segnalare:

- 1) illeciti **amministrativi, contabili, civili o penali**;
- 2) **condotte illecite** rilevanti ai sensi del **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** e/o violazioni del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC)** ex D. Lgs. 231/01 adottato da AdF;
- 3) violazioni del **Codice Etico** adottato dalla Società;
- 4) **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nel D. Lgs. n. 24/2023 a cui si rimanda per maggior dettaglio relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi⁶;
- 5) **atti od omissioni** che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (es. frodi, corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- 6) **atti od omissioni** riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di **aiuti di Stato**, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di **imposta sulle società** o i meccanismi il cui fine è ottenere un **vantaggio fiscale** che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 7) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2, co. 1, lett. a) del Decreto n° 24/2023.

4.3 AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI - LIMITAZIONI⁷

Nell'ambito dell'oggetto della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia il d.lgs. 24/2023 esclude dal perimetro applicativo del decreto:

1. le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria:
 - dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente;
 - da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/193725.
2. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
3. Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Questa limitazione incide nel rapporto tra le disposizioni del decreto e le fonti speciali che continuano a trovare applicazione in via esclusiva in specifici settori, tra cui il settore bancario, finanziario, assicurativo e quello relativo all'antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo:

- ✓ in ambito bancario restano applicabili gli articoli 52-bis e ter del TUB;

⁵ Cfr. art. 2, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 24/2023.

⁶ Per il dettaglio degli illeciti vedasi Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 allegato al presente Regolamento

⁷ Cfr. art. 1, co.2, del d.lgs. n. 24/2023.

- ✓ in ambito finanziario restano applicabili gli articoli 4-undecies e 4-duodecies del TUF;
- ✓ in ambito antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo resta applicabile il d.lgs. 231/2007 così come modificato dal d.lgs. 90/2017 che ha introdotto l'art. 48 riguardante i sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
- ✓ in ambito assicurativo restano applicabili gli articoli 10 quater e quinquies del d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private)

Il presente Regolamento non si applica alle segnalazioni riguardanti quali, a titolo esemplificativo, richieste, reclami o lamentele relative ad attività di natura commerciale (es. reclami per bollette, fatturazione, ecc.), segnalazione guasti, richieste di accesso civico ecc. Per tali richieste vanno utilizzati esclusivamente i **canali dedicati**, predisposti dalla Società e disponibili sul sito www.fiora.it

3. Segnalazioni ex D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'analisi dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni ed avviare l'istruttoria.

Caratteristiche delle segnalazioni	
È necessario risultino chiare:	<ul style="list-style-type: none"> - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; - la descrizione del fatto; - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti, prestando attenzione nel caso di **segnalazioni anonime ai metadati** contenuti nei file che potrebbero rivelare l'identità del segnalante.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può **chiedere elementi integrativi al segnalante** tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto

Le segnalazioni possono essere anche **anonime** laddove non è possibile ricavare l'identità del segnalante e saranno considerate, laddove circostanziate, alla stregua di segnalazioni ordinarie. In tali casi quindi **le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie.**

Le segnalazioni anonime generiche, non circostanziate, il cui contenuto non è accertabile per la sua genericità, risultando assenti o insufficienti gli elementi (riferimenti a fatti, circostanze, persone, ecc.), **saranno archiviate.**

Le segnalazioni comprese quelle anonime ricevute vanno registrate e andrà conservata la relativa documentazione, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Le misure di protezione del segnalante richiamate nel paragrafo 7, si applicano anche nei casi di segnalazione o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante viene successivamente identificata e dichiara di aver subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

L.

4. I canali di segnalazione e le modalità di presentazione delle segnalazioni

I canali mediante i quali è possibile eseguire una Segnalazione sono:

- canali interni (cfr. Par. 5.1) da considerarsi preferenziali;
- canale esterno da considerarsi residuale ai canali interni nonché da utilizzare nei casi previsti dal legislatore (cfr. Par. 5.2.);
- divulgazione pubblica da considerarsi residuale ai primi due e da utilizzare nei casi previsti dal legislatore (cfr. Par. 5.3.).

Inoltre, il Segnalante potrà presentare denuncia direttamente all'Autorità competente.

5.1. Canali di segnalazione interna ⁸ (Rif. Procedura interna)

In conformità al d.lgs 24/2023 sono stati predisposti i seguenti canali:

1) piattaforma informatica Globaleaks: tale canale è considerato **preferenziale** per l'elevato grado di riservatezza garantita attraverso:

- l'utilizzo di un protocollo di crittografia, la protezione dei dati relativi all'identità del segnalante e, quindi, la sicurezza, la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni, in linea agli standard tecnici previsti dalla normativa di riferimento. La piattaforma consente lo scambio di messaggi o documenti tra il Segnalante e i destinatari durante l'indagine attraverso meccanismi che proteggono l'identità del Segnalante. Il codice identificativo alfanumerico, ottenuto a seguito della segnalazione anonima, consente al segnalante di dialogare in modo anonimo e spersonalizzato;
- il tracciamento dell'attività dei destinatari della segnalazione nel rispetto delle garanzie a tutela del Segnalante, al fine di evitare l'uso improprio dei dati relativi alla Segnalazione e ciò, si precisa, evitando di tracciare qualunque informazione che possa ricondurre all'identità del Segnalante;
- la protezione adeguata dei log da accessi non autorizzati;
- la non tracciabilità - sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del Segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione;
- il mancato l'accesso ai dati personali del segnalante da parte del fornitore della piattaforma.

Il segnalante e il destinatario della segnalazione devono adottare tutte le misure necessarie per proteggere il proprio account e password di accesso alla piattaforma.

2) Incontro diretto, su richiesta del segnalante da effettuarsi tramite il canale di cui al punto (1) entro un termine ragionevole (**canale orale**).

In tal caso⁹, AdF garantisce lo svolgimento dell'incontro entro un termine ragionevole e comunque non superiore a n. 10 giorni liberi.

- Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) i destinatari della richiesta, previo consenso del Segnalante, documentano il contenuto **dell'incontro** mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione, all'ascolto nonché alla tutela della riservatezza oppure mediante verbale che sarà archiviato nel rispetto della disciplina di riservatezza e di tutela dei dati personali, sulla piattaforma informatica.
- Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

⁸ Rif. Linee Guida ANAC 12/07/2023

⁹ Guida operativa per gli Enti privati rilasciata da Confindustria - ottobre 2023

I canali di cui sopra sono resi disponibili:

- **sulla intranet aziendale;**
- **sul sito istituzionale della Società www.fiora.it, nella sezione a ciò dedicata**

La piattaforma informatica di segnalazione è basata sul software libero ed open-source **GlobaLeaks** di cui SMAUGFI srl è co-autore e coordinatore di progetto. AdF, pertanto, ha stipulato un accordo ex art. 28 GDPR con la società SmauGfi srl.

E' stata redatta ai sensi del GDPR e della L. 24/2023 la DPIA conservata in atti

5.1.2. Canali interni: Gestione della segnalazione

La gestione delle segnalazioni viene effettuata da parte dell'OdV per i reati rientranti nel perimetro del d.lgs. 231/2001, del Collegio Sindacale per i reati rientranti nel perimetro del d.lgs. 231/2001 commessi dall'OdV; per i restanti reati da parte del Responsabile Anticorruzione.

Se la segnalazione riguarda i membri dell'OdV deve essere effettuata mediante il canale esterno gestito dall'ANAC o tramite canale interno al Collegio Sindacale.

AdF ha autorizzato i destinatari delle segnalazioni nel rispetto del GDPR al trattamento dei dati personali, fornendo istruzioni specifiche relative al trattamento.


Acquisita la segnalazione con identificazione oppure anonima mediante i canali appositamente predisposti, i soggetti, come sopra individuati, provvedono a:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione, salvo l'espressa dichiarazione formulata dalla persona segnalante di non voler ricevere detto avviso, ovvero salvo il caso in cui si ritenga che l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- b) ad effettuare nel rispetto delle tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, un'analisi preliminare volta a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per l'ammissibilità della stessa e poter accordare al Segnalante le tutele previste;
- c) coinvolgere, se necessario, nelle fasi di istruttoria, analisi e riscontro al segnalante i Dirigenti, Responsabili di Unità, i Referenti/Incaricati ecc. competenti per materia nel pieno rispetto della riservatezza;
- d) gestire le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni. Nel caso in cui la segnalazione necessitasse di integrazione si procede alla relativa richiesta al segnalante. Nel caso di mancata risposta nel termine **massimo di 30 giorni** l'Ufficio procederà all'archiviazione della segnalazione;
- e) Il soggetto deputato alla ricezione della segnalazione **fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla ricezione della stessa**, riservandosi di dare risposta definitiva al momento della chiusura del procedimento, nonché sulla eventuale archiviazione della segnalazione.

La riservatezza delle informazioni è garantita in ogni fase della Segnalazione.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale può evincersi in maniera diretta o indiretta, non possono essere rivelate senza il consenso espresso del Segnalante a persone diverse dal competente destinatario della segnalazione.

In caso di segnalazione anonima, AdF provvede a registrarla e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tale segnalazione, rendendo così possibile rintracciarla nel caso in cui il Segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella Segnalazione o denuncia anonima.



5.2 SEGNALAZIONI 'ESTERNE'¹⁰

Il d.lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno – nota: al 3.11.2023 - (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) gestito dall'**Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**¹¹ **solo a determinate condizioni** espressamente previste dal legislatore:

- 1) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- 2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- 3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il suddetto canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

5.3 DIVULGAZIONI PUBBLICHE¹²

Il d.lgs. n. 24/2023 prevede quale ulteriore modalità di segnalazione, la divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone¹³.

Il Segnalante può effettuare la segnalazione **nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore** affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele e protezioni previste dalla normativa¹⁴ se, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) la persona segnalante ha **previamente** effettuato una segnalazione tramite i canali interni e ha effettuato la segnalazione tramite i canali esterni per le quali **non è stato dato riscontro nei termini previsti** (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione);
- 2) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**¹⁵;
- 3) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

¹⁰ Rif. Line Guida Anac 12/07/2023

¹¹ Si rinvia alle Linee Guida ANAC del 12/07/2023 al regolamento Anac di gestione delle segnalazioni e ad eventuale altra documentazione presente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it>

¹² Rif. Linee guida Anac 12/07/2023

¹³ Rif. Linee Guida ANAC 12/07/2023 pag. 45: "...La Direttiva europea e il legislatore nel prevedere la divulgazione pubblica tengono naturalmente conto dell'evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni...";

¹⁴ Rif. Linee Guida ANAC, 12/07/2023

¹⁵ Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti.



5. RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

6.1. Obbligo di riservatezza¹⁶

Ai fini della tutela della riservatezza, la Società assicura l'osservanza delle prescrizioni previste dall'art. 12 del D. Lgs. 24 /2023 adottando tutti gli strumenti e gli atti idonei a preservare l'identità del segnalante e delle persone coinvolte durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, compresi il procedimento istruttorio di verifica e l'intero periodo di conservazione degli atti ai sensi e per gli effetti del citato decreto e l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche per qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni interne effettuate in **forma orale**, su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro diretto** con il destinatario della segnalazione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 24/2023, la **segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro** con il personale addetto, essa, **previo consenso della persona segnalante**, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

L'accesso alla **piattaforma Whistleblowing** di AdF da parte dei destinatari della segnalazione è protetto da user e password con MFA (*Multi Factor Authentication*).

La riservatezza del segnalante è tutelata anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo entro 7 giorni dalla ricezione, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Dopo essersi accertato che la trasmissione sia andata a buon fine, chi ha ricevuto una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti deve provvedere a distruggere ogni eventuale copia della segnalazione ricevuta.

Tutti i soggetti che, in ragione del proprio ufficio intervengono nel processo di gestione delle segnalazioni o che ne siano comunque informate, a qualsivoglia titolo, sono tenuti a garantire la riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei dati identificativi dei segnalanti.

Le garanzie di riservatezza tutelano anche il segnalato, i facilitatori e le altre persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, la cui identità non viene divulgata e ne viene tutelata la privacy salvo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La Società, in qualità di Titolare del trattamento, ed il/i Responsabile/i del trattamento adottano le necessarie cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici.

Nel caso di violazione degli obblighi di riservatezza, fermo restando le altre responsabilità previste dalla normativa vigente, AdF applica, anche in base alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, una sanzione disciplinare in base alle previsioni del CCNL Gas-Acqua, se trattasi di dipendente, o una penale, se trattasi di fornitore o consulente, che può arrivare fino alla risoluzione del rapporto in essere.

Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna della Società e sia mediato da dispositivi firewall o proxy è garantita la non tracciabilità sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione

¹⁶ Rif. Pag. 45 - 51 Schema Linee Guida ANAC 12.7.2023

o monitoraggio delle comunicazioni del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

Nei casi espressamente previsti dal decreto per rivelare l'identità del segnalante, oltre al **consenso espresso dello stesso**, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Nel caso in cui venga richiesto al segnalante di rivelare la propria identità nei casi espressamente previsti dalla normativa è richiesto **espresso consenso al segnalante**:

"Presto liberamente il consenso a rendere nota la mia identità ove sia stato attivato un procedimento, solo nel caso in cui la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile ai fini della difesa del segnalato, come previsto e disposto dall'art. 12, comma e 5, del d.lgs n. 24/2023 e smi".

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990. Il d.lgs. 24/2023 dispone espressamente l'esclusione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata anche dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/201386.

6.2. Trattamento dei dati personali¹⁷

In materia di trattamento dei dati personali, sono adottate le prescrizioni previste **a norma del regolamento (UE) 2016/679**, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

In particolare, i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di **Titolare del trattamento**, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;

AdF definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi specifici derivanti dai trattamenti effettuati. AdF ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinato il rapporto con il Fornitore esterno quale co-autore e coordinatore di progetto, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre **cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 d.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679.

I titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare alcuni principi fondamentali, di seguito riassunti:

¹⁷ Rif. Pag. 55 - 56 Schema Linee Guida ANAC 12/07/2023

Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali
Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente
Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce
Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati
Assicurare che i dati siano esatti e aggiornati
Conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
Assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali
Rispettare il principio della <u>privacy by design</u> e della <u>privacy by default</u>
Effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Rendere ex ante ai possibili interessati un'informazione sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali)
Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento
Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione
Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, non possono esercitare per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento⁹⁷). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

6. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

7.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste si applicano alle persone segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate **fossero vere** e rientrassero **nell'ambito oggettivo** previsto dalla normativa;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ed a quanto statuito nella presente procedura;
- c) I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Handwritten signature and initials, including the number 79.

Le misure di protezione del segnalante si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica **anonime**, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del D. Lgs. 24/2023, le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

7.2. Divieto di ritorsione¹⁸

Il decreto prevede¹⁹, a tutela del *whistleblower*, il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto", da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione²⁰.

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche "solo tentata o minacciata.

Di seguito elencati in via non esaustiva alcuni esempi di ritorsioni²¹:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

¹⁸ Rif. Artt. 16-21 d.lgs. 24/2023 e Linee Guida ANAC del 12/7/2023

¹⁹ Art. 2, co. 1, lett. m), d.lgs. n. 24/2023.

²⁰ Rif. Linee Guida ANAC del 12/7/2023

²¹ Rif. Linee Guida ANAC del 12/7/2023

- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre a quelle espressamente indicate nel d.lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni, ad esempi, *“anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi) ecc.*

*La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto **“tentata” oppure “minacciata”.***

Ciò comporta una estensione della protezione per i soggetti tutelati in quanto questi possono comunicare ad ANAC sia le ritorsioni già compiute nei loro confronti sia quelle tentate, anche se il comportamento non è stato posto in essere in modo compiuto, e quelle soltanto prospettate.

Si consideri, quale esemplificazione di una ritorsione tentata, il licenziamento come conseguenza di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica che il datore di lavoro non è riuscito a realizzare per un mero vizio formale commesso nella procedura di licenziamento; oppure, come esempio di minaccia, la prospettazione del licenziamento o del mutamento delle funzioni avvenuta nel corso di un colloquio che chi ha segnalato, denunciato o effettuato una divulgazione ha avuto con il proprio datore di lavoro. Nei casi di ritorsioni tentate o minacciate, il soggetto tutelato, nel comunicare ad ANAC la ritorsione subita, deve necessariamente fornire elementi da cui poter desumere il fumes sulla effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo. A titolo esemplificativo, può darsi conto di una riunione tenuta in presenza di più persone in cui si è discusso il licenziamento della persona segnalante. Se, in base agli elementi presentati, l’Autorità desume che il tentativo si è consumato o che la minaccia è effettiva, dà avvio al procedimento sanzionatorio.

È onere del soggetto che ha tentato la ritorsione o l’ha minacciata dimostrare che i fatti allegati dal segnalante sono estranei alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata”²².

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione laddove vi sia accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa²³

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.²⁴

Per godere della protezione da ritorsioni:

- 1) I segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o “voci di corridoio” così come notizie di pubblico dominio.

In altri termini, ciò che conta è che un soggetto abbia effettuato segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, in base ad una convinzione ragionevole che fossero veri (che un illecito stesse per verificarsi, ad esempio) a prescindere dal fatto che tali fatti possano essere successivamente accertati come errati. L’elemento della ragionevolezza rappresenta l’unico criterio alla stregua del quale valutare l’elemento soggettivo della segnalazione. La stessa rappresenta anche una salvaguardia essenziale contro le segnalazioni che, deliberatamente

²² Rif. Pag. 64-65 Linee Guida Anac del 12/07/2023

²³ Cfr. art. 16, co. 3 d.lgs. n. 24/2023.

²⁴ Cfr. art. 16, co. 3 d.lgs. n. 24/2023.



GG



e consapevolmente, contengono informazioni errate, palesemente prive di fondamento o fuorvianti.

- 2) Le tutele si applicano ugualmente al soggetto che abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

Infatti, tenuto conto che lo spirito della protezione è quello di incentivare la collaborazione sia all'interno delle amministrazioni/enti pubblici che negli enti privati, al fine di far emergere possibili illeciti, richiedere che questi dispongano di conoscenze giuridiche sufficienti a determinare le probabilità che un illecito venga commesso equivarrebbe di fatto a vanificare le finalità dell'istituto.

- 3) Allo stesso modo, chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore.
- 4) La segnalazione o la divulgazione pubblica, inoltre, devono essere effettuate utilizzando i canali e secondo le modalità previste dal decreto.
- 5) Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciante, affinché si configuri una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Per godere della tutela, nessuna rilevanza assumono invece – come già anticipato - i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia ed effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

7.3 Comunicazioni in caso di ritorsioni

I segnalanti in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett.c) d.gs. 10 marzo 2023, n. 24, possono comunicare le ritorsioni che ritengono di avere subito:

- all'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, tramite il detto canale <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

L'ANAC al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione degli Enti competenti (es. Ispettorato nazionale del lavoro), ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

Il soggetto tutelato, pertanto, **non dovrà utilizzare i canali interni** adottati da AdF in caso di lamentata ritorsione.

Qualora AdF riceva una comunicazione di misure ritorsive per la quale non è competente, è tenuto a trasferirla ad ANAC entro 7 giorni inserendola nella piattaforma informatica di ANAC.

Il soggetto tutelato deve fornire all'ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra Segnalazione, denuncia, Divulgazione Pubblica effettuata e la lamentata Ritorsione.

Nei casi di Ritorsioni tentate o minacciate, il soggetto tutelato, nel comunicare ad ANAC la Ritorsione subita, deve necessariamente fornire elementi da cui si possa evincere l'effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo.

Nel caso di domanda risarcitoria all'Autorità giudiziaria il soggetto tutelato deve solo dimostrare di aver effettuato una Segnalazione, denuncia o Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno. Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla Segnalazione, denuncia, Divulgazione Pubblica.

GG

RS

Sarà onere del soggetto che ha posto in essere condotte o atti ritorsivi provare di non aver posto una Ritorsione nei confronti del Segnalante.

Qualora l'Anac accerti la ritorsione la misura ritorsiva sarà nulla e applicherà la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione

In caso di licenziamento, quest'ultimo sarà nullo con diritto al reintegro nel posto di lavoro.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte di AdF indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

7. ELENCO DELLE REGISTRAZIONI, TRACCIABILITA' ED ARCHIVIAZIONE

Le Unità coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente procedura, per quanto di propria competenza, assicurano la tracciabilità dei dati e delle informazioni, provvedono alla conservazione e all'archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso secondo la tabella di seguito riportata.

Segnalazione	Supporto	Responsabile archiviazione	Conservazione	Luogo di archiviazione
Segnalazioni tramite piattaforma informatica	Informatico	OdV/Collegio Sindacale/Responsabile Anticorruzione	Tempo necessario al trattamento della segnalazione (non più di 5 anni)	Archivio Informatico
Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto	Registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante verbale sottoscritto anche dal segnalante	OdV/Collegio Sindacale/Responsabile Anticorruzione	Tempo necessario al trattamento della segnalazione (non più di 5 anni)	Archivio cartaceo / Informatico

8. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

8.1. Normativa

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 'Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali';
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

8.2. Linee Guida e Guida Operativa

Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne approvate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12/07/2023) e pubblicate in G.U. - Serie Generale n.172 del 25 luglio 2023.

Guida Operativa per gli Enti privati di Confindustria Ottobre 2023.

9. ALLEGATI

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Nella seguente tabella si riepilogano le tipologie di segnalazioni come definite ai sensi del D. Lgs. n. 24/ 2023.
- Linee Guida approvate dall'Anac con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.172 del 25 luglio 2023.

Tipologia	Descrizione	Ricevente	Rif.
Canali interni	In forma scritta o in forma orale attraverso incontro diretto (su richiesta). Tali segnalazioni sono ricevute direttamente da AdF tramite i canali di segnalazione interni	AdF	§ 5.1
Canale esterno presso ANAC²⁵	Comunicazione scritta od orale delle 'violazioni' presentata tramite i canali di segnalazione 'esterni'. Tali segnalazioni sono ricevute direttamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	ANAC	§ 5.2
Divulgazioni Pubbliche²⁶	Per 'divulgazione pubblica' si intende l'attività volta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle 'violazioni'. tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone	Stampa o social network	§ 5.3
Denuncia all'Autorità Giudiziaria	Denuncia all'Autorità Giudiziaria delle 'violazioni'	A.G.	

²⁵ La segnalazione 'esterna' può essere effettuata solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n° 24/2023

²⁶ In presenza di 'divulgazioni pubbliche' il segnalante gode della protezione e della tutela solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 24/2023.